



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Dipartimento sviluppo sostenibile

- Direzione generale valutazioni ambientali

va@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto

udcm@pec.cultura.gov.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agri-naturalistico-voltaico sito nel Comune di Cerignola (FG), con opere di connessione nei comuni di Stornarella (FG), Orta Nova (FG) e Stornara (FG) in località "San Giovanni in Fonte".

Proponente: Tozzi Green S.p.a.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
Claudio Lavagnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2023

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*” nonché, l’articolo 8, comma 2-bis del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell’allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed, in particolare, l’articolo 29 rubricato “Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee guida per l’attuazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili recante la individuazione di aree e siti non



Presidenza del Consiglio dei Ministri

idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l’articolo 1-*octies* che prevede che *“le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”*;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l’articolo 20, rubricato *“Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l’articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *“le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l’articolo 6, recante *“Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema”*;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l’articolo 19, comma 2, lettere b), e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la nota 24691 del 15 novembre 2022, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agri-naturalistico-voltaico sito nel Comune di Cerignola (FG) in località “San Giovanni in Fonte”, proposto da Tozzi Green s.p.a.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che il suddetto progetto è volto a realizzare un impianto fotovoltaico di potenza pari a 99,42 MW, mediante l'installazione di 162.092 moduli fotovoltaici e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale;

ATTESO che la Tozzi Green s.p.a. con nota del 22 settembre 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 27 gennaio 2022 e 20 maggio 2022;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il parere n. 7 del 16 maggio 2022, con il quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, insediata presso l'allora Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto;

VISTA la nota 2323-P del 9 agosto 2022, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza – ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame;

TENUTO CONTO che il citato Piano paesaggistico territoriale regionale favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali;

CONSIDERATO che, come rappresentato dal Ministero della cultura, la crescente espansione degli impianti fotovoltaici su aree agricole, ancorché di dimensioni e articolazione territoriale simile a quello in valutazione, sta determinando una perdita netta di suolo fertile e permeabile nonché l'alterazione microclimatica e la perdita di habitat per specie vegetali ed animali;

RILEVATO che l'articolo 82, comma 2, lettera 4a), delle norme di attuazione del citato Piano paesaggistico territoriale regionale, nell'ambito delle misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative, non ammette *“la realizzazione e ampliamento degli impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella Parte II dell'elaborato del PPTR 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”*;

TENUTO CONTO che, come rappresentato dal predetto Dicastero, per quanto riguarda gli impatti cumulativi, nell'area buffer di circa tre km intorno all'area di progetto si riscontra la presenza



Presidenza del Consiglio dei Ministri

di due aerogeneratori, uno autorizzato e non realizzato a 2,3 km di distanza dall'impianto e l'altro realizzato a 1,5 km dall'impianto;

ATTESO che, come evidenziato dal Ministero della cultura, all'interno dell'area per la valutazione del progetto (c.d. area *buffer*) di circa 3 km intorno all'impianto si riscontra la presenza di beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici;

CONSIDERATO che il Ministero della cultura ha rappresentato che *"tutte le aree interessate dalle opere in progetto (campo fotovoltaico, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del d. lgs. n. 42 del 2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli articoli 10, 13, 14 e 45 del citato d.lgs. n. 42 del 2004"*, ad eccezione di alcuni tratturi;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *"Burden sharing"*;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante *"Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili"*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che il menzionato parere n. 7 del 16 maggio 2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC evidenzia che è stata verificata la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione, nonché con i vincoli urbanistici e ambientali esistenti;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO che la citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC, all'esito della valutazione della documentazione presentata dal proponente e delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ha ritenuto il progetto compatibile per le componenti ambientali: suolo e sottosuolo, territorio e paesaggio;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella "fascia di rispetto" di cui alla lettera c-*quater*) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate "aree non idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta "fascia di rispetto" soltanto lo scopo di individuare, quali "aree idonee", quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO inoltre che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ha comunque ridotto il raggio della suddetta "fascia di rispetto" a un'area di soli cinquecento metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

CONSIDERATO che la mera interferenza delle opere in progetto con le fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

CONSIDERATO che lo stesso Ministero della cultura, nel citato parere del 9 agosto 2022, dà atto che nell'area direttamente interessata dall'impianto non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi della normativa vigente, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004;

RITENUTO che l'analisi dell'effetto di cumulo visivo svolta dal Ministero della cultura non individua specifiche criticità e ricadute con riferimento ai beni tutelati;

CONSIDERATO che la citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ha rilevato che gli impianti a energie rinnovabili rappresentano una delle leve più importanti per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione che l'Italia, di concerto con i partner europei, ha stabilito al fine di mettere fuori servizio (*phase out*) gli impianti termoelettrici a carbone entro il 2025;

CONSIDERATO, inoltre, che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili consente la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera dovuti all'uso di combustibili fossili e che un



Presidenza del Consiglio dei Ministri

impianto agrivoltaico inoltre permette di ottimizzare i rendimenti dell'attività agricola integrandoli con la produzione di energia da fonte rinnovabile;

CONSIDERATO, altresì, che oltre al potenziale economico e produttivo, il sistema integrato agrivoltaico può generare effetti sinergici sulle specie agrarie, dovuti all'ombreggiamento e al conseguente risparmio idrico, consentendo la diversificazione colturale dei terreni nelle aree aride e semiaride;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è stato invitato il Presidente della regione Puglia, in rappresentanza del quale è intervenuto il Vicepresidente avv. Raffaele Piemontese come da comunicazione del 4 maggio 2023, n. 364/sp;

DELIBERA

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agri-naturalistico-voltaico sito nel Comune di Cerignola (FG) in località "San Giovanni in Fonte", proposto da Tozzi Green s.p.a., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 7 del 16 maggio 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Conte', written below the text 'IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI'.